



Tribunale Ordinario di Tivoli

Al Dirigente

Alle Cancellerie Civili
E, pc al sig. Presidente
All'ordine degli Avvocati

Tivoli, data del protocollo

Oggetto: Innovazioni al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. Risposta a quesito.

Rispondo al quesito formulato dai responsabili delle Cancellerie, relativamente all'applicazione del nuovo comma 3.1 dell'art 14 del DPR 115/2002.

La norma è così formulata: «3.1. *Fermi i casi di esenzione previsti dalla legge, nei procedimenti civili la causa non può essere iscritta a ruolo se non è versato l'importo determinato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera a), o il minor contributo dovuto per legge*».

Sono stati rivolti quesiti relativi alla possibilità di mantenere sospesa l'iscrizione della causa in caso di mancato o insufficiente pagamento del CU.

Al riguardo, si ritiene di rispondere negativamente, per i seguenti motivi.

In primis, la lettera della norma è chiarissima (“*la causa non può essere iscritta a ruolo se non è versato l'importo determinato*”), come pure ne è chiara la *ratio*: essa appare finalizzata a modificare prassi deteriori per le quali storicamente le cause venivano iscritte a ruolo, addossando poi all'ufficio recupero crediti l'onere di recuperare il contributo unificato.

Non appare quindi dubbio che essa introduca una innovazione, ciò che automaticamente esclude la possibilità di mantenere prassi precedenti.

Il comportamento delle cancellerie, di fronte a questa nuova norma, deve essere ispirato ai principi di legalità, imparzialità, e buon andamento, che incombono su tutte le PA, ed a maggior ragione sull'apparato giudiziario. Vanno pertanto escluse categorie socio-relazionali quali la “cortesia” o la “disponibilità”, che non hanno alcun valore giuridico.

Dal punto di vista della legalità, non si vede come possa introdursi un adempimento ulteriore (la sospensione o accettazione con riserva) non previsto dalla legge: *ubi lex voluit, dixit*. Addirittura, sarebbe in tal caso necessario configurare dei termini per l'adempimento successivo. Poiché dalla data dell'iscrizione derivano importanti conseguenze giuridiche, a partire dalla individuazione del giudice naturale, il perfezionamento del pagamento in un secondo momento porrebbe ulteriori questioni su quale sia la data corretta di iscrizione, se quella dell'invio degli atti introduttivi, o quella del pagamento del CU.



Sotto il canone del buon andamento, si osserva che configurare una accettazione su riserva dell'atto di parte senza il previo pagamento del CU, equivale a creare una posizione creditoria da parte dell'Amministrazione, e quindi un aggravio di lavoro per gli uffici a valle, in particolare per il recupero crediti (o per il giudice, che dovrebbe controllare in prima udienza gli adempimenti di cancelleria).

L'attività di ricerca e di sollecito degli avvocati è una attività lavorativa non dovuta, dovendo il professionista, nella sua attività libero-professionale, attrezzarsi con mezzi propri per rispettare adempimenti e scadenze. La cancelleria non ha alcun obbligo di legge di sopperire ad eventuali mancanze dell'avvocato di parte, il quale deve presumersi perfettamente in grado di conoscere gli adempimenti di legge, e quindi di preparare la causa per la registrazione e la successiva discussione.

In tale contesto, e alla luce del principio di imparzialità, sottolineo che, soprattutto nei procedimenti contenziosi, ogni attività svolta in favore di una parte è automaticamente fatta a sfavore dell'altra parte, e quindi suscettibile di alterare la parità di trattamento. È quindi un falso argomento che l'esigere l'adempimento del CU leda il diritto di difesa della parte. Il processo si costituisce nel momento in cui ciascuna parte ha adempiuto ai propri incombeni di legge, con esclusione di attività di supplenza non dovute da parte delle cancellerie.

Analogo al caso del mancato pagamento del CU è il caso di pratiche di 'riutilizzo' di marche già pagate, che vanno senz'altro scoraggiate e segnalate agli organi di competenza.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, concludo e dispongo che la cancelleria deve senz'altro rifiutare l'iscrizione a ruolo ove non ricorrano le condizioni di legge, con breve motivazione da inserire nell'apposito riquadro del sistema.

Il Dirigente



Dario Quintavalle